

Commento all'articolo 43 del d.lgs 231/2007

I Materiali sono lavori non ancora approvati dalle commissioni competenti per materia del Consiglio Nazionale, e quindi suscettibili di ulteriori modifiche, ma che, per l'urgenza e la rilevanza degli argomenti trattati, formano oggetto di immediata divulgazione all'attenzione della categoria. (Nota della Redazione).

Sommario: 1. Cenni generali. 2. Le indicazioni fornite per la compilazioni dei moduli di segnalazione (provvedimento UIC del 24 febbraio 2006). 3. Le novità introdotte. Il ruolo degli ordini professionali nella segnalazione delle operazioni sospette.

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo internazionale, e della la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE (G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007- Suppl. Ordinario n. 268/L)

Art. 43.

Modalità di segnalazione da parte dei professionisti

1. I professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a)* e *c)*, trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 41 direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali di cui al comma 2.
2. Gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.
3. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante.
4. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione custodiscono il nominativo del segnalante per le finalità di cui all'articolo 45, comma 3.

1. Cenni generali

Il Legislatore, dopo aver dettato con una norma di carattere generale (art. 41) le

disposizioni dirette ad individuare i presupposti che fanno sorgere, nei soggetti destinatari della normativa, l'obbligo di segnalazione, gli elementi per individuare le operazioni sospette, i tempi in cui effettuare la segnalazione di operazioni sospette, il comportamento che i soggetti destinatari delle norme devono assumere in caso di operazioni sospette e gli effetti che la segnalazione di operazioni sospette produce in relazione al segreto professionale, con tre norme specifiche disciplina le modalità di segnalazione delle operazioni sospette da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione, da parte dei professionisti e da parte delle società di revisione.

I soggetti interessati dalla norma in commento sono i professionisti di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) e c) del d.lgs. e precisamente:

- i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- i notai e gli avvocati.

Sono, invece esclusi dall'ambito di applicazione della norma in oggetto, anche se inclusi nell'art. 12 del d.lgs.

- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi;
- i prestatori di servizi relativi a società e trust.

La norma in commento ha un contenuto innovativo rispetto alla corrispondente norma già contenuta nel d.lgs 20 febbraio 2004 n. 56 che, nell'art. 2 comma 2, si limitava a disporre che *"(...) Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3 bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano.*

a) ai soggetti indicati nel comma 1; (...).

Dunque, in passato, il previgente d.lgs. 56/2004 effettuava un mero rinvio alle norme contenute nella legge 5 luglio 1991 n. 197, dettate inizialmente per i soli soggetti di area finanziaria. Norme di attuazione, tuttavia, erano contenute negli artt. da 9 a 12 del D.M. 3 febbraio 2006 n. 141 e negli allegati D) ed E) del Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 che, in modo dettagliato, fornivano indicazioni sui dati ed informazioni da comunicare e dettavano istruzioni per la compilazione della modulistica da utilizzare per le segnalazioni all'UIC delle operazioni sospette.

Le norme regolamentari e di attuazione contenute nei citati D.M. 141 del 2006 e nel Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 sono tuttora vigenti, ai sensi dell'art. 75, comma 1° del T.U.A., in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle nuove norme.

Sul punto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura, con una lettera di chiarimenti in data 19 dicembre 2007 prot. 125367 ha, tra l'altro, precisato che *"per la segnalazione delle operazioni sospette continuano ad applicarsi gli indicatori di anomalia attualmente vigenti ed elencati nel*

Decalogo della Banca d'Italia per gli intermediari finanziari e nelle istruzioni tecniche dell'UIC per i professionisti e gli operatori non finanziari. Con riguardo alle disposizioni che regolano la procedura di segnalazione delle operazioni sospette ogni riferimento all'Ufficio italiano dei Cambi (UIC) deve intendersi effettuato alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF)" ed ha elencato una serie di disposizioni contenute nei provvedimenti sopra citati che non sono compatibili con le nuove disposizioni contenute nel d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

Relativamente alle modalità di segnalazione delle operazioni sospette, il MEF ha espressamente chiarito che sono incompatibili con le nuove norme "parte delle disposizioni sulle modalità di segnalazione di cui all'art. 12, commi 1 e 5" che riguardavano:

- il regime di riservatezza delle operazioni sospette;
- le procedure di segnalazione già previste negli artt. 3 e 3 bis della legge 197 del 1991;
- la facoltà dell'UIC di sospendere, anche su richiesta degli organi investigativi le operazioni segnalate come sospette.

L'incompatibilità di queste disposizioni deriva dalle novità, in materia di riservatezza e di segnalazione di operazione sospetta, introdotte dal d.lgs. 231 del 2007.

Va osservato, sotto altro aspetto, che le nuove disposizioni nulla dispongono in ordine ai rapporti tra l'obbligo di segnalazione previsto nel decreto legislativo e l'obbligo di rapporto a carico del notaio previsto, in via generale dall'art. 361 c.p. ⁽¹⁾.

E' da ritenere, condividendo le conclusioni cui era giunto lo studio n. 15-2006 del Consiglio Nazionale del Notariato ⁽²⁾, che la condotta del notaio che segnala un'operazione sospetta all'UIC (oggi all'UIF ovvero agli ordini professionali nei casi consentiti) realizza, al contempo, anche la condotta prescritta dall'art. 361 c.p. e che, pertanto si ritiene, con la segnalazione di operazione sospetta all'UIF, assolto anche l'obbligo di rapporto di cui all'art. 331 del c.p.p..

D'altronde, la normativa antiriciclaggio ed antifinanziamento del terrorismo si pone come normativa speciale ed, in parte derogatoria rispetto alle norme di diritto comune; in particolare tutte le disposizioni contenute nell'art. 45 del d.lgs. 231/2007, dettate per tutelare la riservatezza e la segretezza del nome del segnalante, obiettivo prioritario del sistema antiriciclaggio ed antiterrorismo, sarebbero vanificate in caso di rapporto inoltrato, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria.

Sotto altro aspetto, inoltre, la presenza di una pluralità d'indagini condotte da Autorità diverse potrebbe creare conflitti d'interesse in grado di compromettere il buon esito dell'attività investigativa.

A ciò si aggiunga che la conoscenza della notizia *criminis*, da parte dell'Autorità giudiziaria, è assicurata, all'interno del sistema dall'art. 9, comma 6, lett. f), che espressamente prescrive che l'UIF, in materia di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, *fermo restando l'articolo 331 c.p.p.*, trasmette, senza indugio, alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, anche sulla base di

protocolli d'intesa, le operazioni sospette segnalate o autonomamente individuate, accompagnate con proprie relazioni tecniche.

Va inoltre evidenziato che, ai sensi dell'art. 51, 3° comma del d.lgs. 231/2007, al cui commento si rinvia, qualora oggetto di segnalazione sia un'operazione che abbia comportato anche infrazione al trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore, il soggetto segnalante non è tenuto a comunicare l'infrazione al Ministero dell'economia e delle finanze, nel prescritto termine di trenta giorni.

2. Le indicazioni fornite per la compilazioni dei moduli di segnalazione (provvedimento UIC del 24 febbraio 2006)

Innanzitutto, è stato confermato a carico del professionista, e di chiunque ne abbia conoscenza, il divieto di comunicare le segnalazioni al cliente ed a qualunque altro soggetto, fuori dei casi di legge, sebbene il tentativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione prevista dal presente articolo. La norma di riferimento in ordine al divieto di comunicazione della segnalazione a terzi è l'art. 46 del d.p.r. 231/2007 al quale si rinvia per il relativo commento.

E' consentito, ai professionisti che assistono il cliente in forma congiunta, di segnalare congiuntamente l'operazione all'UIF.

L'obbligo di segnalazione vale anche per le prestazioni professionali compiute dai professionisti abilitati ad operare in Italia, per le operazioni realizzate all'estero.

Il professionista provvede personalmente ad eseguire la segnalazione di operazione sospetta che deve contenere dati e notizie sull'operazione nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi.

Ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 231/2007, le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

Inoltre, i soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini; questa ipotesi è diversa da quella disciplinata dall'art. 23 del d.lgs. 231 del 2007 che regola l'obbligo di astensione nel caso in cui il destinatario degli obblighi non è in grado di completare l'adeguata verifica ovvero nel caso in cui vi sia il sospetto di una relazione tra l'operazione da compiere ed il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.

Mentre quest'ultimo non si applica ai notai, ai sensi dell'art. 23, comma 4°, nei casi in sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, l'obbligo di astensione previsto dall'art. 41 si applica, in via generalizzata, a tutti i destinatari della normativa, sebbene abbia carattere temporaneo e condizionato. Temporaneo perché sussiste finché non è stata effettuata la

segnalazione, condizionato perché non sorge nel caso in cui l'astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.

Per quanto riguarda, in modo specifico, le modalità di compilazione e trasmissione relative alla segnalazione, allo stato attuale, le istruzioni sono quelle già esistenti sotto la vigenza del d.lgs 54 del 2006, salvo gli adattamenti richiesti dalle nuove disposizioni.

In attesa dell'emanazione di nuove norme di attuazione, i professionisti, pertanto, per quanto riguarda le modalità di segnalazione delle operazioni sospette, sono tenuti a rispettare le disposizioni e le istruzioni contenute nei citati D.M. 141 del 2006 e nel Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006.

Sarà opportuno, comunque, prima di inoltrare una segnalazione di operazione sospetta prendere contatto, anche telefonico con l'UIF, ovvero verificare sul sito della Banca d'Italia, nell'area dedicata alle segnalazioni all'UIF, se sono state emanate istruzioni o predisposta modulistica più aggiornata.

La segnalazione è trasmessa, in forma cartacea, all'Unità di Informazione Finanziaria - Banca d'Italia - Largo Bastia, 35 - 00181 Roma. E' prevista la possibilità, in futuro, di predisporre strumenti necessari per la trasmissione in via informatica della segnalazione. Ciò avverrà, innanzitutto sulla base dei protocolli d'intesa che l'UIF perfezionerà con gli ordini professionali che potranno ricevere le segnalazioni di operazioni sospette dai professionisti iscritti, come si dirà in seguito.

Ogni variazione delle informazioni relative al segnalante deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio. I professionisti possono preavvisare, telefonicamente o via fax, l'UIF, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

Il modulo da utilizzare per le segnalazioni è attualmente quello contenuto nell'allegato D) al Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 ed è disponibile e compilabile *on line* nel sito della Banca d'Italia all'indirizzo <http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/indexHP.jsp?lingua=it> (attivo al 3 giugno 2008) . Il modulo si compone di sei quadri (A, B, C, D, E ed F). Le istruzioni per la compilazioni del relativo modulo sono contenute nell'allegato E al citato Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006.

Può essere utile comunque riportare la descrizione dei relativi campi di cui si compone il modulo e fornire le istruzioni più significative per la compilazione.

Il quadro A contiene le informazioni generali sulla segnalazione:

1. Tipo di segnalazione
2. Numero identificativo della segnalazione
3. Data della segnalazione
4. Data invio della segnalazione
5. Numero segnalanti

Per tipo di segnalazione si distingue quella "iniziale" da quella "sostitutiva" per la rettifica

di dati già contenuti in una segnalazione "iniziale".

Il numero identificativo della segnalazione corrisponde ad un numero progressivo univoco dell'anno per ciascun segnalante. Il progressivo della segnalazione sostitutiva sarà il medesimo di quella iniziale.

La data della segnalazione sarà quella della segnalazione iniziale anche in caso di segnalazione sostitutiva.

Il numero dei segnalanti sarà superiore ad 1 nel caso di segnalazione congiunta da parte di più professionisti.

Il quadro B contiene le informazioni generali sul segnalante:

Soggetto preposto a fornire informazioni relative alla segnalazione:

1. N. di telefono
2. N. di fax
3. Indirizzo di posta elettronica

Dati anagrafici del segnalante

4. Tipo del soggetto segnalante
5. Descrizione del soggetto segnalante
6. Codice fiscale del soggetto segnalante
7. Codice identificativo del soggetto segnalante
8. Cognome
9. Nome
10. Comune di Nascita
11. Provincia
12. Stato
13. Data di nascita
14. Sesso
15. Indirizzo del domicilio professionale principale
16. Comune del domicilio professionale principale
17. Provincia

Il tipo di soggetto è valorizzato sulla base dei codici corrispondenti a ciascun professionista (avvocati = 20; consulenti del lavoro = 21; dottori commercialisti = 22; notai = 23; ragionieri e periti commerciali = 24, revisori contabili = 25) e la descrizione del soggetto segnalante riporterà in chiaro la professione (avvocato, notaio, etc.). Il codice identificativo del soggetto segnalante corrisponderà al numero d'iscrizione all'albo di appartenenza.

Il quadro C contiene le informazioni inerenti l'operazione oggetto della segnalazione

- Descrizione dell'operazione

- Descrizione dei motivi del sospetto

In questo quadro deve essere descritta per esteso, distintamente e dettagliatamente, l'operazione oggetto della prestazione e devono essere illustrati i motivi del sospetto.

Andranno riportati, in particolare: il luogo e la data di esecuzione della prestazione; le caratteristiche dell'operazione ed i soggetti coinvolti; l'importo dell'operazione.

I segnalanti, inoltre, dovranno fornire notizie circa eventuali altri rapporti di cui siano oggettivamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale. Le informazioni dovranno riportare eventuali collegamenti con operazioni precedenti ovvero collegamenti con altre segnalazioni oggetto di contemporaneo invio.

Dovranno essere riportati i motivi di sospetto, in relazione agli indicatori di anomalia già contenuti ed illustrati nel citato provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 ovvero ai nuovi indicatori di anomalia che saranno forniti dall'UIF.

Come già detto nel commento all'art. 43 del d.lgs. 231/2007, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, per i professionisti, saranno emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali.

Come le altre disposizioni contenute nei regolamenti di attuazione e provvedimenti subsecondari, fino all'emanazione dei nuovi decreti, anche gli indicatori di anomalia già contenuti nel D.M. 141 del 2006 e nelle istruzioni applicative del 24 febbraio 2006 dell'UIC ⁽³⁾, dovranno continuare ad essere presi in considerazione in forza del 1° comma dell'art. 66 del d.lgs. 231/2007 che espressamente prevede: *"Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente testo unico."*

E' ritenuta opportuna l'indicazione dell'attività esercitata dal soggetto segnalato ed il suo profilo economico con l'evidenziazione di tutte le informazioni sulle attività a lui, anche indirettamente, riconducibili che concorrono a giustificare i motivi di sospetto.

Giova ribadire che le segnalazioni devono aver riguardo a motivi di sospetto legati a finalità riciclatorie o di finanziamento del terrorismo, restando escluse da obblighi di segnalazione le prestazioni professionali che presentino anomalie di natura diversa, non riconducibili alle suddette finalità. Ad esempio, il sospetto che una prestazione professionale sia simulata per penalizzare o danneggiare terzi creditori o per eludere norme in materia di diritti riservati a coeredi o a successori aventi diritto a quote di legittima non dovrà essere oggetto di segnalazione. Così come non dovrà essere oggetto di segnalazione eventuali operazioni che facciano sospettare elusioni o evasioni fiscali, salvo i casi in cui ci sia il sospetto che si stiano commettendo o siano stati commessi reati tributari o ricorrano i presupposti del cd. autoriciclaggio ⁽⁴⁾.

Il quadro D contiene le informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita:

Dati identificativi

1. Cognome
2. Nome
3. Comune di nascita/Stato estero
4. Provincia
5. Data di nascita
6. Sesso
7. Natura giuridica
8. Codice fiscale

Residenza

9. Indirizzo
10. CAP
11. Comune/Stato estero
12. Provincia

Il quadro E contiene le informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l'operazione va riferita:

Dati identificativi

1. Denominazione
2. Natura giuridica
3. Sigla
4. Data di costituzione
5. Codice fiscale
6. Partita IVA

Sede legale

7. Comune/Stato estero
8. Provincia

Legale rappresentante

9. Cognome
10. Nome
11. Comune di nascita/Stato estero
12. Provincia
13. Data di nascita
14. Sesso
15. Indirizzo di residenza
16. Comune/Stato estero di residenza
17. Provincia

18. Codice fiscale

Il quadro F, infine, contiene le indicazioni relative alla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione:

Dati identificativi

1. Cognome
2. Nome
3. Comune di nascita/Stato estero
4. Provincia
5. Data di nascita
6. Sesso
7. Codice fiscale
8. Tipo legame

Residenza

9. Indirizzo
10. CAP
11. Comune/Stato estero
12. Provincia

I campi per la compilazione dei quadri D, E ed F riguardano notizie anagrafiche o comunque rilevabili nei pubblici registri e non presentano particolari difficoltà nella loro compilazione.

E' evidente che qualora qualche notizia non sia in possesso del segnalante il relativo campo non sarà compilato.

Relativamente al quadro F, il campo relativo al "tipo legame" andrà valorizzato con il codice 07 in caso di mandato con rappresentanza, con il codice 08 in caso di mandato senza rappresentanza e con il codice 09 per altro.

La segnalazione dovrà essere accompagnata da una lettera di trasmissione a firma del soggetto segnalante, nella quale devono essere riportati il tipo di soggetto segnalante, il cognome e nome del segnalante, il numero identificativo e la data di riferimento della segnalazione, nonché il recapito telefonico del soggetto preposto a fornire/ricevere informazioni relative alla segnalazione inviata. Anche il *fac simile* del testo della lettera di trasmissione è disponibile sul sito della banca d'Italia – UIF all'indirizzo sopra indicato.

3. Le novità introdotte. Il ruolo degli ordini professionali nella segnalazione delle operazioni sospette

Con una disposizione di contenuto fortemente innovativo, diretta a riconoscere e sottolineare il ruolo centrale assegnato agli ordini professionali all'interno della normativa

antiriciclaggio ed antifi naziamento del terrorismo, è previsto, dall'art. 43 in commento, che le segnalazioni di operazioni sospette potranno essere inoltrate anche agli ordini professionali oltre che all'UIF ⁽⁵⁾.

Per assumere il ruolo previsto dalla legge è necessario un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro della giustizia. Il decreto dovrà specificare se l'ordine professionale, al quale indirizzare la segnalazione, sia quello locale o nazionale e quale debba essere l'organo dell'ordine legittimato a ricevere la segnalazione. Sino all'emanazione del decreto le relative segnalazioni dovranno essere trasmesse all'UIF.

Allo stato attuale, è in corso di emanazione il decreto diretto a riconoscere il ruolo del Consiglio Nazionale del Notariato quale istituzione deputata a ricevere la segnalazione di operazioni sospette ⁽⁶⁾.

Il decreto di riconoscimento dovrà essere accompagnato da un protocollo d'intesa sottoscritto dall'ordine professionale e dall'UIF in cui sono dettagliate le modalità mediante le quali deve avvenire lo scambio d'informazioni, per via telematica, con mezzi idonei a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.

In particolare, nei relativi protocolli tra ordine professionale e UIF, dovranno essere disciplinate:

- le procedure informatiche ed i relativi standard, per trasmettere, da parte dell'organo dell'ordine professionale, a ciò legittimato, all'UIF le segnalazioni che, come disposto dal 3° comma dell'art. 43 in commento, dovranno essere prive del nominativo del segnalante;
- le modalità di custodia, da parte dell'organo dell'ordine professionale, a ciò legittimato, del nominativo del segnalante a tutela della riservatezza del medesimo, ai sensi dell'art. 45 comma 2° d.lgs. 231/2007.;
- le modalità di gestione, da parte dell'organo dell'ordine professionale, a ciò legittimato, del flusso di ritorno delle informazioni provenienti dall'UIF e rivolte al segnalante, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 231/2007;
- le modalità per la messa a disposizione, da parte dell'organo dell'ordine professionale, a ciò legittimato, all'UIF, dei dati ed informazioni raccolti nel suo sistema di conservazione a norma, per le finalità di analisi proprie dell'UIF stessa;
- le modalità per la comunicazione all'organo dell'ordine professionale, a ciò legittimato, ove ciò non rechi pregiudizio per le indagini, dell'inoltro della segnalazione agli organi investigativi, ovvero la sua archiviazione;
- le modalità, nei limiti della normativa vigente in materia di segreto investigativo e nel rispetto delle proprie competenze, per fornire all'ordine professionale una relazione periodica, suscettibile di aggiornamento sulla base dei nuovi dati provenienti da fonte giudiziaria, sui fenomeni criminosi, distinta per ambiti territoriali e per tipologie negoziali.

In ordine ai poteri degli ordini professionali, in materia di segnalazione delle operazioni sospette, non può ritenersi che gli stessi abbiano poteri di tipo selettivo rispetto alle segnalazioni sospette essendo obbligati a trasmettere quanto ricevuto dagli iscritti, senza ritardo, integralmente alla UIF privando, come già detto, la segnalazione del nominativo del segnalante che sarà custodito da sotto la diretta responsabilità dell'organo dell'ordine professionale legittimato a ricevere la segnalazione, ai sensi dell'articolo 45, comma 2 del d.lgs. 231/2007.

Per le segnalazioni effettuate tramite gli ordini professionali sussiste una tutela rafforzata della riservatezza del soggetto segnalante in quanto lo scambio di informazioni, successivo alla segnalazione avverrà non tra il soggetto segnalante e l'UIF o l'autorità investigativa, ma tra questi ultimi organi e gli ordini professionali.

In particolare l'art. 45, comma 3° del d.lgs. 231/2007 prevede che la UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere, all'organo dell'ordine professionale a ciò legittimato, ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione al soggetto che ha effettuato la segnalazione, tramite l'ordine professionale che ha inoltrato la segnalazione stessa e non direttamente al soggetto segnalante.

L'art. 48, comma 1° del d.lgs. 231/2007, prevede, altresì, che l'inoltro della segnalazione agli organi investigativi ovvero l'avvenuta archiviazione delle stesse sono comunicate, qualora ciò non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini, dalla UIF direttamente al segnalante ovvero tramite l'organo dell'ordine professionale a ciò abilitato.

Il nuovo sistema dovrebbe assicurare, pertanto, due obiettivi prioritari:

- 1) una migliore tutela della riservatezza del segnalante;
- 2) una canalizzazione dei dati più significativi verso un archivio unico tenuto dagli ordini professionali.

Sotto il primo profilo, nonostante gli sforzi apprezzabili contenuti nelle nuove disposizioni, restano non poche perplessità sull'efficienza del sistema che, comunque, non sembra in concreto idoneo ad assicurare un apprezzabile grado di effettivo anonimato per le segnalazioni che si collegano a prestazioni professionali che non possono non essere connotate da profili di forte personalità e confidenzialità proprie del rapporto professionista-cliente.

Invero, la tutela della riservatezza del professionista, sotto il profilo della sicurezza del suo anonimato come segnalante, non può realizzarsi efficacemente senza il supporto di disposizioni normative ed istruzioni specifiche agli organi investigativi, che riguardino anche il momento successivo alla segnalazione, con particolare riguardo alla contestazione dell'operazione (*rectius*: prestazione professionale) al soggetto segnalato.

Le nuove norme si limitano a prevedere all'art. 45, comma 2° del d.lgs. 231/2007 che *"l'organo dell'ordine professionale individuato con il decreto di cui all'articolo 43, comma 2, adotta adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità dell'organo legittimato a ricevere la*

segnalazione”.

Disposizione necessaria per assicurare la segretezza del nominativo del segnalante ma non in grado, essa sola, a garantire il pieno anonimato del segnalante ⁽⁷⁾.

Sotto il secondo profilo, va ricordato che le nuove norme, comunque, consentono una segnalazione diretta del professionista all'UIF e potrebbero pertanto non realizzare in modo compiuto l'obiettivo di un archivio completo di tutti i dati ed informazioni. I vantaggi legati alla segnalazione tramite l'ordine professionale dovrebbero, comunque rendere marginali e residuali le ipotesi di segnalazione diretta.

Non sembra che, invece, gli ordini professionali abbiano le medesime funzioni di interfaccia tra iscritti ed autorità amministrativa relativamente alle comunicazioni d'infrazioni, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs 231/2007, secondo il quale i professionisti che accertano una infrazione ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sotto il profilo sanzionatorio l'art. 59 del d.lgs. 231/2007, riferibile anche agli ordini professionali, per gli obblighi a loro carico (tra i quali quelli relativi all'obbligo di trasmissione delle segnalazioni e d'informazione nei confronti dell'UIF), afferma la responsabilità solidale degli enti con i soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (rappresentante o dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze), la quale sussiste anche quando l'autore della violazione non è stato identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.

Marco Krogh

1) Art. 361 c.p. - *(Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale) - Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila (€ 30,99) a un milione (€ 516,46).*

La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa

2) Cfr.: *Le sanzioni; il reato di riciclaggio e il concorso del professionista* – studio 15 – 2006, approvato dal CNN il 31 luglio 2006, autore Vincenzo D'Ascola.

3) Il D.M. 141/2006 in relazione alla segnalazione delle operazioni sospette da parte dei professionisti espressamente prevedeva: *“Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, i liberi professionisti adoperano le informazioni in proprio possesso, acquisite nell'ambito dell'attività professionale prestata. I liberi professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, rilevando eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al profilo di rischio di riciclaggio.”*

Le Istruzioni applicative del 26 febbraio 2006 dell'UIC elencavano i seguenti indici di anomalia e criteri guida:

“Nell'individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo ai seguenti criteri generali:

a) al coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi;

- b) a operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. I valori espressi in misura superiore al valore risultante applicando sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge, non costituiscono in sé valori palesemente diversi da quelli di mercato;
- c) a operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;
- d) all'esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;
- e) al ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;
- f) all'ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
- g) all'ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione;
- h) al comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l'altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiduciari, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi.

In applicazione dei predetti criteri generali, nell'allegato C si indicano alcuni indicatori di anomalia cui occorre fare riferimento nella rilevazione delle operazioni sospette. Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per l'individuazione delle operazioni da segnalare. In conseguenza:

- a) la ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori non costituisce di per sé motivo sufficiente per l'individuazione e segnalazione di operazioni sospette, per la quale è necessario valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti della clientela;
- b) sono altresì significativi per la rilevazione ulteriori comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto;
- c) l'accurato adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette implica la rilevazione di comportamenti che integrano più indicatori, specie se caratterizzati da particolare analiticità.

Le circostanze nelle quali l'identificazione non può essere effettuata o completata devono essere valutate per l'individuazione di operazioni sospette."

- 4) Allo stato attuale l'autoriciclaggio non è perseguibile penalmente come fattispecie autonoma di reato. Le condotte rientranti nella fattispecie astratta dell'autoriciclaggio sono contenute già nel reato base. In altri termini chi consuma, ad esempio, un reato tributario risponde solo di questo e non di ulteriori reati, in quanto gli artt. 648 *bis* e 648 *ter*, trovano espressa applicazione "fuori dei casi di concorso nel reato".
- La definizione di riciclaggio contenuta nell'art. 2 del d.lgs 231/2007 vale ai soli fini dell'applicazione delle norme contenute nel d.lgs. stesso e non c'è coincidenza tra le fattispecie previste nella suddetta disposizione e quelle punibili ai sensi dell'art. 648 *bis* e 648 *ter*. Nell'art. 2 del d.lgs 231/2007 sono, esempio incluse altre fattispecie di reato, quali il favoreggiamento reale ed a ricettazione, ed è prevista, come fattispecie rilevante anche l'autoriciclaggio, che consiste, in prima approssimazione, nel comportamento di chi vuol dissimulare la provenienza dei proventi dell'attività illecita commessa da lui stesso. Tale condotta sebbene sia allo stato irrilevante come autonoma fattispecie criminale, costituisce, in forza del suddetto art. 2 del d.lgs 231/2007, presupposto per il sorgere degli obblighi antiriciclaggio a carico dei destinatari delle norme ed, in particolare, è presupposto per una legittima segnalazione dell'operazione all'UIF, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs 231/2007.
- L'evasione o l'elusione fiscale, pertanto, non costituiscono di per sé presupposti che fanno sorgere gli obblighi antiriciclaggio perché nella definizione contenuta nell'art. 2 del d.lgs 231/2007 si fa riferimento al compimento di attività criminose che evocano condotte penalmente rilevanti e non qualunque comportamento non conforme a legge. Quindi, solo l'evasione o l'elusione fiscale che integra un reato tributari costituisce presupposto ai fini di un eventuale segnalazione di operazione sospetta. Per il significato di autoriciclaggio si rinvia, comunque, al commento dell'art. 2 del d.lgs 231/2007.
- 5) Per una disamina delle problematiche storiche ed attuali sul coinvolgimento delle professioni giuridiche nella lotta al riciclaggio, cfr. C. Licini, *Normativa antiriciclaggio e attività notarile*, in *Lecture Notarili, Collana diretta da G. Laurini*, IPSOA, 2006, pag. 31 e segg. e M.Krogh, *I decreti legislativi di attuazione della direttiva 26 ottobre 2005 n. 2005/60/ce (cd. III direttiva) in materia antiriciclaggio ed antiterrorismo*, studio approvato dal gruppo antiriciclaggio del CNN il 6 dicembre 2007, pubblicato sul CNN notizie del 4 gennaio 2008.
- 6) Sull'importanza del ruolo svolto dagli organismi di autoregolamentazione della professione, all'interno dell'assetto internazionale di lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, cfr C. Licini, *Normativa antiriciclaggio e attività notarile, ...cit.*, pag. 59 e segg .

- 7) Sul tema della riservatezza, cfr. anche R. Razzante, Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio, CEDAM, 2008, pag. 160 e segg., nonché C. Valia, *"Il segreto professionale – La tutela del segnalante - Il divieto di comunicazione - La tutela della privacy"*, e M. Krogh, *"La nuova filiera normativa (dalle raccomandazioni GAFI al d.lgs. 231/2007). I principi generali che regolano il nuovo sistema. Le definizioni di riciclaggio e di finalità di terrorismo. Gli obblighi previsti dal d.lgs. 22 giugno 2007 n. 109"*, entrambi pubblicati tra gli Atti del Convegno organizzato dal Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato il 26 gennaio 2008 *"I decreti Legislativi di attuazione della III direttiva in materia antiriciclaggio ed antiterrorismo nell'attività notarile"*, nei *"Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato"*, Il Sole 24 Ore, 2008.